

BREVI NOTE SU PROPOSTE DI DIRITTO CONCURSALE

EMERGENZA ECONOMICA POST COVID-19

A cura di Laura Filippi, Emma Ioppi, Andrea Stefani

La situazione di emergenza da pandemia sanitaria che ha condotto all'interruzione delle attività produttive è stata caratterizzata dal susseguirsi di plurimi interventi emergenziali del legislatore che ha disposto, tra l'altro, misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite da emergenza Covid-19.

Con il DL 23/2020, il legislatore è intervenuto sull'entrata in vigore del CCII e sui vigenti procedimenti concorsuali con misure provvisorie che hanno inciso in prevalenza sul **fattore tempo** (in termini di differimento di scadenze).

L'art. 5 ha **differito** l'entrata in vigore del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della Crisi) al 1 settembre 2021 in relazione a tutte le previsioni normative non ancora vigenti e riguardanti sia i debitori in crisi o insolventi sia i debitori in sovra-indebitamento.

L'art. 9 ha stabilito, in riferimento alle imprese "cd. fallibili", (i) la **proroga** per la durata di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione del debito con scadenza successiva al 23 febbraio 2020; (ii) la possibilità per l'imprenditore di presentare nel corso dei procedimenti di omologazione di concordato preventivo e di ristrutturazione del debito pendenti alla data del 23 febbraio 2020 e sino all'udienza di omologazione, istanza per la **concessione di un termine** non superiore a novanta giorni, non prorogabile, per predisporre una nuova proposta o un nuovo accordo; (iii) la possibilità per l'imprenditore cui è stato concesso il termine di cui all'art. 161 c. 6 l.f. (parimenti per l'art. 182 bis c. 7 l.f.), già prorogato, di richiedere il **posticipo della scadenza** di ulteriori 90 giorni.

L'art. 10 ha introdotto una previsione di improcedibilità, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, di tutti i ricorsi presentati per la dichiarazione di fallimento (ex art. 15), di liquidazione coatta amministrativa (ex art. 195 l.f.) e di insolvenza (ex art. 3 D.lgs. 270/1999). Il periodo di **improcedibilità** non viene computato ai fini del calcolo di cui all'art. 10 l.f. (termine di un anno dalla cancellazione della società) e all'art. 69 bis l.f. (azioni revocatorie). Sono fatti salvi i ricorsi presentati: dal Pubblico Ministero con la richiesta di provvedimenti cautelari o conservativi, dall'imprenditore per cause anteriori la pandemia da Covid-19, da chiunque se conseguenti alle ipotesi previste nel comma 2 lett. b) dello stesso art. 10 d.l. n. 23/2020.

In tema di imprese soggette alle procedure di cui al d. lgs. n. 270/1999, l'art. 51 del d.l. n. 34/2020 ha disposto, in analogia all'art. 9 D.L. 23/2020, una **proroga** di sei mesi dei termini di esecuzione dei programmi autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, con scadenza successiva al 23 febbraio 2020 (cd. grandi imprese soggette alla Legge Marzano).

Da ultimo, con la **recente conversione in legge**, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, per mezzo dell'approvazione della legge 5 giugno 2020 n. 40 è stata implementata la proposta di legge, di iniziativa governativa, che con l'introduzione dei commi 5 bis e 5 ter dell'art. 9 vede tra le sue previsioni:

- l'eliminazione del termine ridotto per il deposito del piano nel Concordato preventivo con riserva, in pendenza di istanza di fallimento, per i ricorsi depositati entro il 31.12.2020;

- possibilità di rinunciare al concordato preventivo se entro i termini concessi per il deposito del piano l'imprenditore dichiara che è stato pubblicato al registro imprese un piano di risanamento ex art. 67 l.f. terzo comma, lettera d), per gli imprenditori che abbiano visto assegnare i termini per il deposito del piano entro il 31 dicembre 2021.

Sin qui gli interventi del legislatore posti in essere in materia concorsuale, di seguito, seppure per sommi capi, il vivace dibattito instauratosi tra gli studiosi e i professionisti che a vario titolo operano nel settore della crisi di impresa.

Consistente è stato il numero degli interventi che, nelle scorse settimane, hanno stimolato e sviluppato il confronto in dottrina e il pubblico dibattito per individuare possibili soluzioni di sostegno per il sistema imprese. Numerosi in tal senso anche i contributi pubblicati su riviste di settore e quotidiani economici nazionali.

Senza pretesa di esaustività e con tutti i limiti di una sintesi, i suggerimenti direttamente o indirettamente rivolti al legislatore hanno riguardato:

- una procedura agevolata di concordato preventivo in continuità in cui è previsto tra l'altro: il voto implicito dei creditori a favore della proposta, il declassamento di alcuni crediti privilegiati a chirografari; l'inefficacia delle garanzie legali costituite dopo la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria del 31 gennaio 2020;
- la reintroduzione dell'istituto dell'amministrazione controllata in versione "riversitata" e tenue;
- una gestione di impresa "vigilata" da un commissario nominato dal Giudice per un periodo limitato, finalizzata a inquadrare le condizioni per uscire dalla crisi e monitorando anche il corretto utilizzo dei finanziamenti erogati con garanzia statale ex D.L. 23/2020.

Dal serrato confronto sono nate interessanti e, a nostro avviso, pregevoli **proposte di legge**:

- 1) la Proposta legislativa del 7 maggio 2020 intitolata "**Procedura semplificata di composizione assistita della Crisi**", presentata dal Centro di Ricerca dell'Università di Torino (CRISI) con gli ordini professionali locali e fondazione Picatti e Milanese. Contiene un'anticipazione dell'istituto dell'OCRI previsto nel CCII semplificandolo. L'Organismo proposto è un **OCRI -S**, semplificato, costituito presso la CCIAA composto da due membri (non più tre) che può durare al massimo sei mesi;
- 2) la **Proposta di legge per una moratoria straordinaria volta a gestire l'emergenza, tramite l'istituzione della procedura di "amministrazione vigilata"** pubblicata il 7 maggio 2020 (<https://blog.ilcaso.it/stampa/940>). Estensori: L. Panzani, G. Corno.

L'innovatività della proposta nei suoi tratti "filosofici" di base e al tempo stesso il radicamento ad un istituto già presente in passato nella legislazione concorsuale, unitamente all'estrema semplicità applicativa rendono interessante l'approfondimento dell'istituto dell'amministrazione vigilata. Essa si inserisce nell'orizzonte di un accompagnamento degli imprenditori in difficoltà da *lockdown* non tanto verso il tradizionale percorso "concorsuale" (caratterizzato da pareri e autorizzazioni), ma piuttosto verso un procedimento semplificato e dalla durata circoscritta (un semestre) finalizzato a creare le condizioni di base per l'auspicabile superamento della difficoltà temporanea, mantenendo l'operatività e fruendo della protezione da azioni esecutive; offrendo fiducia "vigilata" all'imprenditore, unico soggetto probabilmente in grado di estrarre la propria impresa dalle secche della crisi economica pandemica che si va delineando.

La proposta è permeata di autentica fiducia verso gli attori economici e costituisce un tentativo di superare un celato pregiudizio verso gli imprenditori (che ha nome diffidenza), alimentato da un vissuto sul campo, da parte di chi opera nella crisi/insolvenza di impresa (legislatori, magistrati, loro ausiliari, esperti).

Appare ora più che mai opportuno un salto di qualità e di visione per allargare lo sguardo alla vasta platea di operatori economici. In tanti si trovano e si troveranno, loro malgrado, in una situazione di grave difficoltà, causata dalla forzata interruzione dell'attività (che sia propria o dei loro clienti o fornitori), formalmente durata quasi un trimestre ma che avrà strascichi molto più lunghi. Una cosa è certa: ciascun operatore economico si è interrogato sulla sostenibilità del suo business e sulle modalità da reinventare per rimanere sul mercato e assolvere anche al ruolo di utilità sociale che la Costituzione gli assegna.

Il procedimento di amministrazione vigilata prende avvio con un'autodichiarazione presso il registro delle imprese, con cui l'imprenditore certifica l'intervenuta difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19. La dichiarazione è avulsa dal controllo preventivo del giudice. Gli interessi dei creditori sono tutelati da un commissario, scelto dall'imprenditore che vigila sull'attività di impresa. I creditori o il pubblico ministero possono richiedere al Tribunale la cessazione degli effetti di moratoria straordinaria e chiedere la sostituzione del commissario. Finalità della misura temporanea di amministrazione vigilata è che il debitore in sei mesi possa individuare una via d'uscita dalla crisi ovvero presentare istanza per la composizione assistita della crisi con gli strumenti già presenti nella legislazione concorsuale.

La condizione pregiudiziale alla positiva soluzione delle sfide che l'imminente futuro riserverà parrebbe essere la consapevolezza dell'adeguatezza e la fiducia di ciascun imprenditore nelle proprie potenzialità, unite alla valorizzazione della deontologia di tutti gli attori professionali coinvolti, attraverso la nomina del professionista vigilante da parte dello stesso imprenditore.

I benefici previsti dalla misura consisterebbero:

- nel regime di sospensione delle azioni esecutive e cautelari per 6 mesi senza necessità di ricorsi con riserva (concordato preventivo ex art. 161 c6 l.f. o accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis);
- nell'esenzione da revocatoria degli atti, pagamenti, garanzie messi in campo durante l'amministrazione vigilata;
- nell'esenzione da responsabilità penale ex art. 217 bis l.f. per le operazioni poste in essere durante l'amministrazione vigilata.

La proposta Panzani/Corno è corredata da una relazione illustrativa ed è suddivisa in una snella struttura di quattro articoli. Nella relazione illustrativa si precisa che l'istituto si ispira alle procedure "leggere" (c.d. *Light o Soft touch*) proposte nell'ordinamento inglese per il tramite della *Insolvency Lawyers' Association* e della *City of London Society* per fare fronte al salvataggio delle imprese colpite dagli effetti della pandemia Covid-19.

Nel seguito gli articoli della Proposta (scritti in *italico*) e le osservazioni (riportate nel testo tra due bordi).

Articolo 1.

1. *L'imprenditore, soggetto a fallimento e concordato preventivo, escluse le grandi imprese di cui alla lettera g) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che si trova in temporanea difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni [in stato di crisi] in conseguenza della pandemia Covid-19, può sottoporre l'impresa ed il patrimonio ad amministrazione vigilata, che consiste nel controllo della gestione e dell'amministrazione dei beni, a tutela degli interessi dei creditori, per un periodo non superiore a sei mesi.*

Osservazioni: I soggetti a cui l'Istituto si applica sono quelli: (i) (per dirla in base alla vigente normativa) "sopra soglia" di fallibilità ai sensi del R.D. 267/1942; (ii) che versano in stato di crisi derivata in conseguenza della pandemia. Il carattere di consequenzialità tra difficoltà emersa e la pandemia risulta essenziale. Pare di poter leggere, contenuto in tale precisazione, l'intento di tutelare le imprese che dalla pandemia sono state colpite (direttamente o indirettamente) e non quelle già precedentemente in difficoltà. A ben vedere pare che di tale insieme possano far parte tutti gli operatori economici che anche indirettamente siano stati colpiti dalla pandemia. Sarebbe utile, a nostro avviso, ipotizzare un'attestazione da parte dell'organo di controllo – ove presente – che confermi la natura coeva alla pandemia da Covid-19 della difficoltà economico-finanziaria, ad essa conseguente e non "latente da tempo". Una prima dichiarazione in tal senso potrebbe suffragare il senso di responsabilità dell'imprenditore che per il tramite dell'organo di controllo avvierebbe la procedura solo in ipotesi di crisi per fattori esogeni (appunto Covid.19) e non per lacune già presenti.

2. *Per accedere all'amministrazione vigilata l'imprenditore deposita presso il Registro delle imprese ove si trova la sede principale apposita autodichiarazione accompagnata dai bilanci degli ultimi tre esercizi, da situazione economico patrimoniale aggiornata, dall'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, da relazione di un professionista da lui designato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la veridicità dei dati aziendali, la sussistenza della continuità aziendale con riferimento al bilancio di esercizio relativo all'anno 2019, e della condizione di temporanea difficoltà [di crisi] di cui al primo comma. L'attestazione riguarda la veridicità dei dati aziendali anche con riferimento al predetto bilancio 2019 o, comunque, ad una situazione patrimoniale, redatta con i criteri previsti per il bilancio di esercizio, avente data non superiore ai quattro mesi precedenti la data di attestazione. Si applica l'articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.*

Osservazioni: Per quanto riguarda la documentazione prevista a corredo dell'autodichiarazione, che richiama in parte l'art. 160 l.f. è interessante notare che l'attestazione è di tipo leggero ("light") perché si riferisce solo alla veridicità dei dati (non esiste infatti alcun "piano"), alla sussistenza della continuità aziendale verificata sull'esercizio 2019 e alla condizione di crisi. Di fatto è un'attestazione che si esprime su dati del recente passato e nel migliore dei casi del presente ed è quindi ragionevolmente pensata per essere redatta con maggiore celerità. Viene altresì richiamato l'art. 152 l.f. che attiene ad alcuni adempimenti formali e pubblicitari di presentazione del concordato preventivo. Non ci sono dubbi sull'applicabilità dei commi 1 e 2 dell'art. 152 l.f. inerenti la sottoscrizione della dichiarazione e della delibera degli amministratori. Il comma 3 invece solleva una perplessità, a nostro avviso, perché fa riferimento alla pubblicazione al registro

imprese della determina dell'amministratore avanti ad un Notaio. Un adempimento questo apparentemente un po' macchinoso e oneroso, in presenza del previsto deposito presso il registro imprese.

3. *Il professionista che nella attestazione di cui al comma precedente espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti è punito ai sensi dell'art. 236 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.*

Osservazioni: La previsione ricalca la responsabilità dell'attestatore nelle procedure concorsuali e ci pare più che opportuno proporla.

4. *Con l'autodichiarazione l'imprenditore indica il nominativo del commissario, osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il commissario esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'impresa e sul patrimonio dell'imprenditore, con particolare riferimento agli atti potenzialmente lesivi degli interessi dei creditori. [Autorizza gli atti di straordinaria amministrazione]. Non gli può essere opposto il segreto aziendale, può esaminare ogni documento, assumere informazioni dagli amministratori, dagli organi di controllo, dal revisore, da dipendenti, professionisti e collaboratori, dalle banche e dagli altri intermediari finanziari, acquisire documenti anche in copia. Deve essere informato e posto in condizione di seguire ogni trattativa con i creditori. Si applicano gli articoli 165, commi primo e secondo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Il compenso del commissario è determinato con le modalità previste per il commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, ridotto del __ %*

Osservazioni: Il nodo cruciale appare essere quello riferito alla disponibilità e completezza delle informazioni, di cui è nota l'importanza in ogni processo aziendale. Il commissario vigilante è dall'articolato messo in condizione, almeno teoricamente, di accedere a tutte le informazioni che riterrà utili. La previsione è molto ampia, includendo tutti i dati riferiti all'impresa, detenuti anche da terzi (istituti bancari, dipendenti, etc.), e contempla la possibilità di presenza del commissario vigilante alle trattative con i creditori, al fine di adempiere al ruolo di controllo sull'amministrazione, sul patrimonio e sugli eventuali atti lesivi degli interessi dei creditori. Parrebbe maggiormente conforme all'esigenza di tutela dei terzi la previsione secondo cui il Commissario vigilante debba esprimersi sugli atti di straordinaria amministrazione. Sulla misura di riduzione del compenso del commissario giudiziale ci pare congruo un abbattimento del 20% tenendo in considerazione che l'impegno se pur ridotto in termini di tempo (parliamo infatti di sei mesi rispetto ad almeno un paio di anni nel concordato preventivo) necessita di maggiore intensità implicando probabilmente la presenza in azienda con continuità nei mesi di durata della procedura. Il rinvio all'art. 165 commi primo e secondo del d. lgs. n. 14/2019 parrebbe assegnare al commissario vigilante il potere di richiedere che gli atti posti in essere in danno dei creditori vengano dichiarati inefficaci.

Coerenti appaiono i requisiti per la nomina del commissario, in linea con l'esigenza di un professionista in grado di assistere l'impresa nel risanamento.

5. *L'autodichiarazione è pubblicata nel Registro delle imprese a far tempo dal giorno successivo alla sua presentazione. Della pubblicazione il commissario informa i creditori a mezzo PEC e, in difetto, a mezzo lettera raccomandata entro cinque giorni.*

Osservazioni: L'iscrizione del nominativo del commissario vigilante al RR.II., insieme all'autocertificazione, incrementerebbe probabilmente l'efficienza dei rapporti con i terzi, fornendo un ulteriore elemento di trasparenza e al contempo di responsabilità per il professionista, che in quanto scelto dall'impresa dovrebbe essere in grado di porsi in una condizione di terzietà e tutela degli interessi dell'impresa vigilata ma anche dei diversi stakeholders.

6. Dalla data della pubblicazione e fino al termine del procedimento o alla rinuncia dell'imprenditore, se anteriore, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore o presentare ricorsi per la dichiarazione di fallimento. Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 168 e l'articolo 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Osservazioni: Si tratta dei benefici invocati dal debitore, misure protettive alla base della richiesta dell'applicazione dell'istituto di amministrazione vigilata. Il patrimonio è protetto e l'imprenditore può concentrarsi con i suoi professionisti (inclusi sindaci se presenti), sotto la vigilanza del commissario, al salvataggio dell'impresa.

7. Con l'autorizzazione del commissario ed al fine di garantire il mantenimento e/o il ripristino della continuità aziendale l'imprenditore può procedere ai pagamenti dovuti in forza dei contratti pendenti alla data di iscrizione dell'autodichiarazione. Non sono soggetti all'azione revocatoria ex art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo la pubblicazione dell'autodichiarazione sino al termine dell'amministrazione vigilata. A tali atti, pagamenti e garanzie non si applicano gli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Osservazioni: La continuità aziendale, oggetto di attestazione, è uno dei presupposti dell'applicazione dell'istituto, coerentemente, quindi, è previsto che l'impresa possa onorare gli impegni conseguenti i contratti pendenti alla data di iscrizione dell'autodichiarazione e che tali pagamenti siano fatti salvi da azione revocatoria. Gli atti compiuti legalmente durante l'amministrazione vigilata non possono, altresì, costituire premessa per l'individuazione dei reati di bancarotta semplice e fraudolenta. Il presupposto della continuità si riterrebbe operante in maniera ambivalente sia dal lato del debitore che dal lato del creditore., con salvaguardia anche per la nuova finanza messa a disposizione dell'impresa dal sistema del credito.

8. Il commissario entro sessanta giorni dalla nomina redige relazione scritta sulle condizioni dell'impresa e del patrimonio dell'imprenditore, sulle prospettive di prosecuzione della continuità aziendale e di tutela degli interessi dei creditori. La relazione è indirizzata all'imprenditore, agli organi di controllo e al revisore nel caso di società o impresa collettiva, al Pubblico Ministero. La relazione è aggiornata ogni sessanta giorni, ma è facoltà del commissario provvedere anche prima ove ne ravvisi giustificato motivo. Una sintesi della relazione, depurata di ogni dato riservato, è comunicata ai creditori.

Osservazioni: La relazione del commissario costituisce il documento chiave dell'amministrazione vigilata., contiene infatti, oltre alla fotografia dello stato di salute dell'impresa (condizioni e patrimonio), anche le prospettive di prosecuzione della continuità aziendale, in precedenza

attestata dal professionista ex art. 67 l.f. su dati storici. Netta risulta la differenza tra le due relazioni, quella dell'attestatore e quella del commissario, la prima in ottica di salvaguardia e verifica dello status dell'impresa ante pandemia, la seconda di natura prospettica sulle possibilità di vera e propria continuità aziendale. A fronte del ruolo dell'attestatore, di verificatore delle condizioni preliminari per l'accesso alle misure protettive, al netto degli effetti della crisi economica derivata alla crisi sanitaria, è previsto per il commissario il ruolo di verificatore della persistenza delle condizioni minime, necessarie a poter immaginare e costruire la ripresa ordinata dell'attività economica dell'impresa. Le prospettive di continuità potranno essere verificate sotto plurimi punti di vista, a titolo esemplificativo: previsioni sul settore di appartenenza e, in relazione ad esse, sostenibilità del business specifico dell'impresa; previsioni economico/finanziarie dell'impresa. L'assenza di un piano predisposto dal debitore è forse uno degli elementi distintivi della proposta di legge, un *unicum* nel panorama della legislazione concorsuale, in cui tutti gli istituti di gestione della difficoltà finanziaria del debitore (concordato preventivo, piano attestato, ma anche procedure da sovraindebitamento) passano per una proposta del debitore. In una fase dell'economia italiana in cui il sovraffollamento dei tribunali e delle cancellerie fallimentari e il collasso del sistema imprenditoriale è da molti considerato uno scenario tanto ipotizzabile quanto da scongiurare, l'amministrazione vigilata potrebbe svolgere un ruolo di decompressione del sistema e al tempo stesso di stress test iniziale per evitare che arrivino alle più strutturate e dispendiose procedure di concordato preventivo e accordo di ristrutturazione del debito imprese non in grado di affrontarne la complessità, anche dal punto di vista economico/finanziario. Con questa finalità potrebbe leggersi, d'altronde, la previsione secondo cui il commissario riferisce al Tribunale qualora dovesse riscontrare il venir meno del presupposto della continuità aziendale. La doverosa tempestività imposta al commissario dalla tempistica prevista per le relazioni bimestrali andrebbe forse anch'essa letta nell'ottica di monitoraggio extra giudiziale dell'impresa, con alleggerimento del sistema giudiziario e al contempo garanzia per gli stakeholders.

9. *L'imprenditore non può accedere all'amministrazione vigilata quando:*

1) *sia stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione;*

2) *nei tre anni anteriori sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, anche quando non sia intervenuta omologazione, o sia stato omologato un accordo di ristrutturazione.*

3) *nei due anni anteriori abbia presentato domanda ai sensi dell'articolo 161, comma sesto, o dell'articolo 182 bis, comma sesto, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.*

Osservazioni: Tali previsioni appaiono opportune per evitare usi strumentali dell'istituto.

10. *L'imprenditore che ha avuto accesso alla amministrazione vigilata non può, per i due anni successivi, proporre domanda ai sensi dell'articolo 161, comma sesto, o dell'articolo 182 bis, comma sesto, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.*

Osservazioni: Tali previsioni, opportune per evitare usi strumentali dell'istituto, sottolineano la sua caratteristica di stress test e strumento preparatorio al risanamento dell'impresa attraverso una cd. procedura concorsuale minore, che all'esito dell'amministrazione vigilata avrà probabilmente più possibilità di avere esito positivo, in luogo del suo convogliare nel fallimento dell'impresa.

Articolo 2.

1. *Il commissario, se accerta che la continuità aziendale è irreversibilmente compromessa, che l'imprenditore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che, sentito l'imprenditore, può disporre la cessazione dell'amministrazione vigilata. Si applica l'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile.*

Dell'avvio del procedimento è data comunicazione al Pubblico Ministero ed ai creditori, che hanno facoltà di intervenire con memoria depositata almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Osservazioni: Parrebbe riconfermato il ruolo di esame preliminare delle potenzialità dell'impresa, rispetto al suo risanamento, dell'amministrazione vigilata, anche attraverso il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione del debito.

Articolo 3.

1. *I creditori e il pubblico ministero possono chiedere che sia dichiarata l'inefficacia della amministrazione vigilata quando non ricorrono le condizioni di legge per beneficiare della sospensione delle azioni esecutive e cautelari. Nelle stesse forme possono domandare la sostituzione del commissario nominato dall'imprenditore con altro soggetto designato dal tribunale, quando difettino i requisiti di legge o il controllo sulla gestione dell'impresa e sul patrimonio dell'imprenditore sia stato carente o non adeguato.*

Osservazioni: Opportuna appare la previsione dell'art. 3, ai fini della tutela degli interessi dei terzi, che in ottica di *favor debitoris*, quale quello delineato dalla proposta di legge, necessita di un contrappeso, sostenuto anche dall'attività informativa svolta dal commissario per mezzo della relazione bimestrale.

2. *L'opposizione si propone con ricorso depositato in via telematica nella cancelleria del tribunale ove l'imprenditore ha la sede legale, entro venti giorni dall'iscrizione dell'autodichiarazione nel registro delle imprese, e notificato al debitore e al commissario in pari data, a mezzo PEC, all'indirizzo risultante dal RegInde.*

Osservazioni: Tali previsioni appaiono condivisibili ed i tempi congrui con la natura dell'istituto.

3. *Nel caso di richiesta di sostituzione del commissario il ricorso può essere proposto in ogni tempo prima della cessazione dell'amministrazione vigilata.*

Osservazioni: Ipotesi condivisibile sempre nell'ottica del contrappeso al *favor debitoris*.

3. *Nei dieci giorni successivi il debitore deposita nella cancelleria del tribunale, in via telematica, la memoria difensiva, che notifica in pari data a mezzo PEC al ricorrente. Nello stesso termine provvede il commissario di cui sia stata richiesta la sostituzione.*

Osservazioni: Tali previsioni appaiono condivisibili ed i tempi congrui con la natura dell'istituto.

4. *Il patrocinio del difensore è obbligatorio.*

5. *A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.*

6. *Il giudice, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, sentito il commissario, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza non soggetta a reclamo all'accoglimento o al rigetto della domanda.*

7. *L'ordinanza è depositata in cancelleria entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria difensiva del debitore.*

8. *Le opposizioni hanno trattazione prioritaria rispetto ai procedimenti civili non dichiarati urgenti da altre disposizioni di legge.*

9. *I presidenti di tribunale adottano le opportune misure per garantire la trattazione prioritaria e di sostegno dei servizi amministrativi, anche riducendo l'attività dei servizi non prioritari e garantendo l'operatività dell'ufficio del processo.*

Osservazioni: Tutte le norme procedurali risultano coerenti con l'esigenza di snellezza e celerità della procedura proposta.

Articolo 4.

Non possono essere aperte nuove procedure di amministrazione vigilata dopo il 31 agosto 2021. Quelle in corso proseguono sino alla naturale scadenza.

Osservazioni: La ratio è da ricercare nel carattere emergenziale della normativa proposta che dovrebbe venir meno con l'auspicabile superamento della fase di crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19.

Un'ultima riflessione si impone rispetto all'entrata in vigore del codice della crisi di impresa, che resta un passaggio cruciale per il cambiamento del nostro sistema economico e giudiziario e rispetto al quale potrebbe risultare opportuno, spendere il tempo che ci separa dalla sua entrata in vigore, anche per monitorare l'opportunità di eventuali modifiche che ne meglio adattino la struttura alla nuova realtà che ci attende all'esito di ciò che saremo stati in grado di patrimonializzare, non solo in termini economici, ma soprattutto etici, della sfida che la pandemia ci pone di fronte.

Passeggiando per citazioni: *E' nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze (A. Einstein).* Da qui all'auspicio del prof. Fabiani il passo è breve: *"v'è da auspicare e forse pretendere che le scelte che si deciderà di intraprendere siano consapevoli e coerenti (anche) in funzione di re-etizzzare il ruolo dell'impresa" (Massimo Fabiani in Il Fallimento n.5/2020 "Prove di riflessione sistematiche per le crisi da Emergenza Covid-19).*